



COMUNE DI CADERZONE TERME

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 18/2023 DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Articoli 175 e 193 D.Lgs. 18 agosto 2000 –assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio .

L'anno **duemilaventitrè** alle ore **18.30** del giorno **trentuno** del mese di **luglio**, presso la sede municipale, a seguito di regolari convocazioni a termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale.

Sono presenti i signori:

Mosca Marcello - Sindaco

Amadei Tiziano

Frigotto Flavia

Polla Lorenzo

Polla Martino

Polla Marco

Mosca Paolo (Bunny)

Pederzolli Giovanazzi Silvia

Masè Sara

Sartori Thomas

Assiste il Segretario comunale dott. Alessandro Paoletto.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Marcello Mosca assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42)”, che, in attuazione dell’articolo 79 dello Statuto speciale, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto, individuando inoltre gli articoli del decreto legislativo n. 267 del 2000 che trovano applicazione agli enti locali della Provincia Autonoma di Trento;
- con Decreto Legislativo n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 117, c. 3, della Costituzione;
- ai sensi dell’art. 3 del sopra citato D.Lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria;

Visto l’art. 175 comma 8, il quale prevede che *“Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall’organo consiliare dell’ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”*;

Richiamato l’art. 193 comma 2 del TUEL, in base al quale almeno una volta, entro il 31 luglio di ciascun anno, l’organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all’art. 194;
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;

Vista la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 3 di data 14.02.2019 all’oggetto: “Circolare contenente chiarimenti in materia di equilibrio di bilancio degli enti territoriali a decorrere dall’anno 2019 ai sensi dell’art. 1. Commi da 819 a 830, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019), con la quale, alla lettera C, viene prevista la cessazione, per le regioni a statuto speciale, le provincie autonome di Trento e Bolzano, le città metropolitane, le provincie e i comuni, degli obblighi di monitoraggio e certificazione di cui ai commi 469 e seguenti dell’art. 1 della legge 232 del 2016;

Vista la deliberazione n. 03/2023 del 10.03.2023 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi 2023-2025 e il Documento Unico di Programmazione 2023-2025;

Vista la deliberazione n. 15/2023 del 15.03.2023 con la quale la Giunta Comunale ha approvato l’atto di indirizzo per l’esercizio 2023;

Dato atto che:

- con deliberazione giuntale n. 21/2023 dd. 22.03.2023 si è provveduto al Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi: art. 3 comma 4 d.lgs. 23.06.2011 n. 118 e ss.mm. con conseguente variazione agli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio di previsione 2023-2025, esercizio 2023, al fine di consentire la reimputazione degli impegni e degli accertamenti non esigibili alla data del 31/12/2022, ed il correlato adeguamento del fondo pluriennale vincolato, nonché di adeguare il fondo pluriennale vincolato in entrata del bilancio 2023 alle risultanze del riaccertamento ordinario 2022;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 22/2023 dd. 22.03.2023 è stata adottata la prima variazione comunale urgente alle dotazioni di competenza del Bilancio Finanziario 2023-2025, opportunamente rattificata con delibera n. 10/2023 dal Consiglio Comunale in data 26.04.2023.
- con deliberazione giuntale n. 42/2023 dd. 26.05.2023 è stato adottato il primo provvedimento da parte della Giunta comunale di prelevamento al fondo di riserva e di cassa per il Bilancio Finanziario 2023
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14/2023 dd. 28.06.2023 è stata adottata la seconda variazione comunale alle dotazioni di competenza del Bilancio Finanziario 2023-2025
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13/2023 dd. 11.05.2023 è stato approvato il Rendiconto di Gestione 2022 e relativi allegati.

Ritenuto pertanto necessario procedere con l'assestamento di bilancio ed il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, così come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

Dato atto che con nota del 13 luglio, prot 2539, il Responsabile del Servizio Finanziario ha richiesto ai Responsabili dei Servizi le seguenti informazioni:

- l'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio
- l'esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui, anche al fine di adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;

Rilevato che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare, né l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui, ovvero nella gestione della cassa, come risulta dalle attestazioni dei Responsabili dei Servizi;

Considerato che il Responsabile del Servizio Finanziario, sulla base delle segnalazioni pervenute dai Responsabili dei singoli servizi, attesta l'inesistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui, ovvero nella gestione della cassa;

Richiamato il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, in base al quale in sede di assestamento di bilancio e alla fine dell'esercizio per la redazione del rendiconto, è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato:

- a) nel bilancio in sede di assestamento;
- b) nell'avanzo, in considerazione dell'ammontare dei residui attivi degli esercizi precedenti e di quello dell'esercizio in corso, in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri;

Ritenuto di dare atto dell'equilibrio nella gestione dei residui attivi e passivi e che, pertanto, non risulta necessario provvedere all'accantonamento di ulteriori poste al Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in sede di bilancio previsionale in €. 28.056,50 e accantonato nel risultato di amministrazione in €. 58.748,38;

Verificato l'attuale stanziamento del Fondo di Riserva, e ritenutolo sufficiente in relazione alle possibili spese impreviste fino alla fine dell'anno, con conseguente necessità di non integrare l'importo entro i limiti di legge;

Verificato l'attuale stanziamento del Fondo di Riserva di cassa, e ritenutolo sufficiente in relazione alle possibili necessità di cassa fino alla fine dell'anno, con conseguente necessità di non integrare l'importo entro i limiti di legge;

Rilevato che dall'analisi relativa alle minori e maggiori entrate nonché della maggiori e minori spese ad oggi prevedibili, non si rilevano al momento ipotesi di possibili squilibri di gestione, salvo il verificarsi di eventi eccezionali e/o imprevisti;

Preso atto che a seguito della verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva (ed il fondo di riserva di cassa), al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio e degli equilibri di bilancio, non sussiste la necessità di operare variazioni di bilancio.

Atteso che, come dimostrato nel prospetto allegato, permane una situazione di equilibrio di bilancio e che pertanto non si rende necessaria l'adozione di misure di riequilibrio;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti in data 24.07.2023 acquisito agli atti del Comune in data 24.07.2023 al prot. n. 2682 come previsto dall'art. 10 del vigente regolamento di contabilità e dall'articolo 239 del D.lgs. 267/2000, comma 1 lettera b);

Dopo discussione, come riportata nel verbale di seduta;

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

Visto la L.R. n. 2 del 03 maggio 2018 all'oggetto: "Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge Regionale n. 2 del 03 maggio 2018, dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile.;

Visto lo Statuto Comunale;

Ritenuto opportuno avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali, dichiarando l'immediata eseguibilità della presente, al fine di rispondere alle impellenti esigenze amministrative;

Con voti unanimi, espressi per alzata di mano da n. 10 Consiglieri presenti,

DELIBERA

1. **di dare atto** del permanere degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del D.lgs. 267/2000 in esito alla verifica della gestione finanziaria di competenza e dei residui dalla quale non emergono dati che facciano prevedere un disavanzo di gestione o di amministrazione e che, pertanto, non sono necessari provvedimenti di ripristino degli equilibri finanziari, come dimostrato nell'allegato prospetto "A".
2. **di dare atto** che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare ai sensi dell'articolo 194 del D.lgs 267/2000;
3. **di dare atto** che non viene modificato il programma triennale opere pubbliche contenuto nel DUP 2023-2025;
4. **di prendere atto** che, a seguito della verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva (ed il fondo di riserva di cassa), al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio, non sussiste la necessità di operare variazioni di bilancio.
5. **di dare atto** che la presente deliberazione sarà allegata al rendiconto dell'esercizio 2023;
6. **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, all'unanimità dei voti espressi in forma palese, ai sensi dell'art. 183 della L.R. n. 2 del 03 maggio 2018.
7. **di dare evidenza** che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta Comunale da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 della L.R. n. 2 del 03 maggio 2018 ed ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm., L.P. 23/1990 e s.m.
alternativamente:
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
 - ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino -Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, la presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è pubblicata all'Albo comunale, pena decadenza.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Marcello Mosca

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. n. 82/2005, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Alessandro Paoletto

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. n. 82/2005, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa